

**COMUNE DI GRATTERI**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 51 del 28.12.2023**

**OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle società partecipate pubbliche ex art. 20 del d. Lgs. 175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022.**

**Esecuzione Immediata**

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **17:00** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 7477 del 21.12.2023 e 7501 del 22.12.2023, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

Presiede la seduta il Geom. Angelo Michele Curcio nella qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
<b>1</b>	<b>CURCIO Angelo Michele</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>CIMINO Sofia</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CIRINCIONE Mariarosaria</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>SANTORO Giacomo</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>SERPEGINI Ciro</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>RINCHIUSA Leonardo</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>D'ANGELO Maria</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>LOMBARDO Antonietta</b>		<b>X</b>
<b>9</b>	<b>D'AGOSTARO Giacomo</b>	<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>AGOSTARO Mariacristina</b>	<b>X</b>	

Il ruolo di segretario verbalizzante viene assunto dal Dott. Santo Ciccarelli.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

*In continuazione di seduta  
Consiglieri presenti n. 9  
Consiglieri assenti: Lombardo Antonietta*

*Si passa a trattare l'argomento posto al punto 6 dell'O.d.g. avente ad oggetto: Ricognizione ordinaria delle società partecipate pubbliche ex art. 20 del d. Lgs. 175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022*

**IL PRESIDENTE**

*Dà lettura della proposta in oggetto.*

*Interviene il Sindaco per ricordare la criticità della società in liquidazione ecologia e ambiente, afferenti vertenze giudiziarie. Si sorprende dalla mancata chiusura della Esco.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Ad unanimità di voti FAVOREVOLI espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal Presidente*

**DELIBERA**

*Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Ricognizione ordinaria delle società partecipate pubbliche ex art. 20 del d. Lgs. 175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022*

*Indi il Presidente pone ai voti l'Immediata Esecutività*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Visto l'esito della votazione effettuata, con n. 9 VOTI FAVOREVOLI, NESSUNO CONTRARIO E NESSUNO ASTENUTO,*

**DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo*

*La seduta si chiude alle ore 18:20*



# **COMUNE DI GRATTERI**

**Città Metropolitana di Palermo**

**C.F. 00550180822**

## **PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE  
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (t.u.s.p.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che:

- che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette", predisponendo, ove ricorrono, i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- che ai sensi dell'art. 26, comma 11, a partire dal 2019 si procede alla ricognizione periodica di cui all'art. 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

- che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- Partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016;
- Società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio:
  - 1) non superiore a € 500.000,00 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018);
  - 2) non superiore a un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP;
- Necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregazione di società diverse che svolgono le attività consentite all'art. 4;

- che vanno dimesse anche le partecipazioni che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Visto che ai sensi dell'art. 4 comma 1, del TUSP le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.,

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (. ..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Richiamate:

- il piano di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015, ai sensi dell'art.1, commi 61 e ss della L.190/2014, approvato con Determina Sindacale nr. 04 del 30.03.2015 e con deliberazione di C.C. nr. 17 del 08/04/2016;
- la Deliberazione di C.C. nr. 42 del 09/10/2017 concernente la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016";
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 34 del 28/12/2018 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 02 del 22/04/2020 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 05 del 28/01/2021 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 37 del 28/12/2021 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2020;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 20 del 28/12/2022 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2021;

Tenuto conto che l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente", con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione,

anche mediante la messa in liquidazione o cessione” (art 20. co 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co 3)

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997";
- 2) il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le finalità istituzionali ex art.4, comma 1);
- 3) le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- 4) la ricognizione è un adempimento obbligatorio;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Dato atto che per i motivi esposti, con riferimento alla data del 31/12/2022, il Comune di Gratteri possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:

- SOSVIMA Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13/B (promozione sviluppo locale) – quota di partecipazione del Comune 1,22%
- SRR PALERMO PROVINCIA EST C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV Aprile,1 – 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,575%;
- GAL ISC MADONIE C.F. 91006220825 con sede in Castellana Sicula (PA) nel viale del Risorgimento 13/b (Gruppo di azione Locale – Associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro delle persone giuridiche private) quota di partecipazione al fondo sociale 1,20%;
- ECOLOGIA E AMBIENTE Spa in liquidazione, C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,95%;
- ESCO E PALERMO SOC. CONS. A.R.L. in liquidazione, con sede in Palermo nella via Roma, 19 (Gestione dell'energia con gli obiettivi di efficienza energetica) quota di partecipazione del comune 0,96%;

Considerata l'esiguità delle loro quote in capo al Comune di Gratteri, oltre che la mancanza di qualsiasi influenza decisoria sulla gestione, non permettono a questo Ente di esprimere alcun concreto indirizzo né valutazione in merito all'attuazione di politiche di razionalizzazione, efficientamento e contenimento dei costi;

Dato atto che, rispetto all'ultima ricognizione ordinaria, non sono state acquisite, da parte del Comune di Gratteri, nuove ed ulteriori partecipazioni, sia dirette che indirette, in società, enti ed organismi strumentali;

Che questo Ente non ha mai effettuato operazioni di ricapitalizzazione a favore dei propri organismi e società partecipati;

Ritenuto pertanto, all'esito della ricognizione effettuata, di dover confermare il mantenimento delle partecipazioni in essere alla data del 31/12/2022 tenendo conto che le procedure di liquidazione delle società Ecologia e Ambiente Spa ed Esco e Palermo Soc. Cons. A.R.L. sono in itinere;

Tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2022 è stata effettuata in conformità alle indicazioni dettate dal MEF – Dipartimento del Tesoro – e dalla Corte dei Conti.

Richiamati:

- il D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

## **PROPONE**

Di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 20 TUSP, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Gratteri, anche in via indiretta, alla data del 31 Dicembre 2022, così come risulta anche dalla relazione allegata alla presente delibera che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di accertare** che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Gratteri, esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società:
  - SOSVIMA S.P.A. C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B (promozione sviluppo locale) – quota di partecipazione del Comune 1,22%
  - SRR PALERMO PROVINCIA EST, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV Aprile,1 – 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,575%;
  - ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,95%;
  - GAL ISC MADONIE C.F. 91006220825 con sede in Castellana Sicula (PA) nel viale del Risorgimento 13/b (Gruppo di azione Locale – Associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro delle persone giuridiche private) quota di partecipazione al fondo sociale 1,20%;
  - ESCO E PALERMO SOC. CONS. A.R.L. in liquidazione con sede in Palermo nella via Roma, 19 (Gestione dell'energia con gli obiettivi di efficienza energetica) quota di partecipazione del comune 0,96%;
3. **Di prendere** atto che sono in corso procedure di liquidazione per le società Ecologia e Ambiente Spa ed Esco e Palermo Soc. Cons. A.R.L.;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione contenuta nella delibera ai sensi dell'art. 17, D.L. nr. 90/2014 e ss.mm.ii, convertito in Legge 11 agosto 2014, nr. 114, ovvero esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
6. **Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

7. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio Comunale;
8. **Di provvedere** alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gratteri effettuata ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Il Responsabile dell'Area  
Economica-Finanziaria e Tributi  
(Dott.ssa Maria Teresa Purpura)

## PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 19/12/2023  <b>IL RESPONSABILE DEL AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> (Dott.ssa Maria Teresa Purpura)
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data 19/12/2023  <b>IL RESPONSABILE DEL AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> (Dott.ssa Maria Teresa Purpura)



# **COMUNE DI GRATTERI**

**Città Metropolitana di Palermo**

**C.F. 00550180822**

**PATRIMONIO DELLA PA**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**ART.20 D. Lgs n. 175/2016**

**CENSIMENTO ANNUALE DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**ART. D.L. NR. 90/2014**

**RELAZIONE TECNICA**

**Dati relativi all'anno 2022**

La presente relazione riguarda la revisione ordinaria delle partecipazioni, prevedendo una eventuale loro razionalizzazione così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 del 16/08/2016 che testualmente recita: *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42 del 09/10/2017 questo ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle quote di partecipazione possedute approvando il mantenimento delle stesse nelle diverse società partecipate.

Quell'atto ha, altresì, analizzato la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica e cioè l'appartenenza alle categorie di cui all'art 4 TUSP, nonché il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 commi 1 e 2 e cioè il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 TUSP.

In ossequio all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs 175/2016, questo Ente, ha proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute con i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. nr. 42 del 09/10/2017 concernente la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016”*;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 34 del 28/12/2018 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 02 del 22/04/2020 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 05 del 28/01/2021 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 37 del 28/12/2021 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2020;

- la Delibera del Consiglio Comunale nr. 20 del 28/12/2022 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2021;

Ciò detto si evidenzia che l'art. 20 comma 4 TUSP, prevede che, entro il 31/12/2023 si debba procedere all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.

L'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 ha tenuto conto di quanto contenuto nel Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni così come approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 42 del 09/10/2017 evidenziando che le partecipazioni nelle società che si trovano già in fase di liquidazione saranno mantenute sino al completamento della procedura stessa.

Ed ancora, il disposto dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, devono provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipate possedute alla data del 31/12/2022.

Sempre l'art. 20, inoltre, indica i criteri generali e gli elementi cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*" del piano, così come è avvenuto per il Piano straordinario adottato con atto nr. 42 del 09/10/2017.

Sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs nr. 175/2016 e art 17 D.L. nr. 90/2014) emanate dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro viene redatta la presente relazione evidenziando i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di Gratteri e le società partecipate direttamente nonché l'elenco delle partecipazioni detenute con indicazione degli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione.

Le partecipazioni societarie del Comune di Gratteri sono le seguenti:

- **SO.SV.IMA** Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B (promozione sviluppo locale) – quota di partecipazione del Comune 1,22%

- **SRR PALERMO PROVINCIA EST**, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV Aprile,1 – 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,575%;

- **ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. in liquidazione** C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,95%;

- **GAL ISC MADONIE** C.F. 91006220825 con sede in Castellana Sicula (PA) nel viale del Risorgimento 13/b (Gruppo di azione Locale – Associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro delle persone giuridiche private) quota di partecipazione al fondo sociale 1,20%;

- **ESCO E PALERMO SOC. CONS. A.R.L.** in liquidazione con sede in Palermo nella via Roma, 19 (Gestione dell'energia con gli obiettivi di efficienza energetica) quota di partecipazione del comune 0,96%;

Le quote di partecipazione del Comune di Gratteri, nelle predette società, sono molto contenute.

A ciò si aggiunge che due tra le Società sopra elencate, e precisamente la società Ecologia e ambiente S.P.A. e la società consortile ESCO e Palermo, sono **in liquidazione**, pertanto, la partecipazione perdurerà sino alla completa liquidazione.

Con riferimento alle partecipazioni nelle restanti società si evidenzia:

- La SRR è la società preposta all'erogazione e regolamentazione del servizio di gestione rifiuti dell'ATO 13 Palermo Provincia Est, ed è stata costituita in aderenza alle disposizioni della L.R. 9/2010. Tale norma prevede l'aggregazione delle singole realtà comunali in "ambiti territoriali ottimali" e i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge.

Per tale ragione si ritiene che la Società in questione non possa essere oggetto della razionalizzazione previste dalla disciplina di cui al presente Piano, quanto meno in vigenza dell'attuale contesto normativo regionale relativo al sistema dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica.

- La SO.SVI.MA, Agenzia di sviluppo costituita nel 1997 per il coordinamento e l'attuazione dei Patti Territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, rientra nel dettato normativo previsto all'art. 26 comma 7 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e del decreto correttivo n. 100/2017.

Valutata la possibilità di detenere le partecipazioni di cui sopra ai sensi di legge, si ritiene che occorra valutare, altresì, gli aspetti della convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite la società rispetto a modalità alternative, il costo-opportunità per l'ente della scelta, la necessità di razionalizzazione dei costi della società sul bilancio dell'ente, i rapporti debito-credito reciproci tra ente e società partecipata, già oggetto di analisi in sede di rendiconto di gestione, nonché la capacità dell'ente di imporre alle partecipate specifici obiettivi gestionali (ricollegandosi altresì a quanto previsto dal Tuel in materia di controllo sulle partecipate, basato sulla definizione di obiettivi e indicatori).

Nel porre in essere tali valutazioni occorre comunque specificare che si tratta di partecipazioni di modesta entità e che, come sancito dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione

n. 19/2017 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016", si dovrà, sempre valutare l'opportunità del loro mantenimento alla luce dei parametri sopra indicati tenendo però conto della modesta capacità di incidenza dell'Ente sulla loro gestione, si rende impossibile la fissazione di obiettivi gestionali.

Come risulta dall'elencazione delle partecipazioni sopra riportata detenute dal Comune di Gratteri, quest'ultimo non possiede quote di capitale sociale tali da permettere il controllo delle società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Nella fase di verifica delle sussistenti condizioni che rendono possibile il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente in essere e, per le società sotto indicate, si è rilevato che queste non rientrano nelle casistiche specificatamente elencate al comma 2 dell'art. 20 e quindi possono essere mantenute:

#### **1) SO.SVI.MA S.p.a**

Forma giuridica: Società per azioni ( oggi trasformata in Agenzia di Sviluppo)

Sede legale: Castellana Sicula, Viale Risorgimento n. 13 B — 90020 Sito: [www.sosvima.com](http://www.sosvima.com)

Indirizzo Pec: [sosvima@pec.it](mailto:sosvima@pec.it)

Codice fiscale: 04533490829

Data costituzione: 21/05/1997

**Stato attività: attiva**

Rappresentante legale: Dott. Alessandro Ficile

Misura della partecipazione del Comune: 1,22%

#### **2) S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST**

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Termini Imerese, Piazza XXV Aprile, CAP 90018 - Sito [www.srrpalmoprovinciaest.it](http://www.srrpalmoprovinciaest.it).

Indirizzo PEC: [srrpalmoprovinciaest@legalmail.it](mailto:srrpalmoprovinciaest@legalmail.it)

Codice fiscale — P.IVA : 06258150827

Numero REA: PA — 309030

Data atto di costituzione: 21/10/2013

**Stato attività: attiva**

Presidente - legale Rappresentante: Avv. Fiandaca Daniela

Misura della partecipazione del Comune: 0,575%

### 3) ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n.100/D - cap. 90018

Indirizzo PEC: [atopa5gpec.it](mailto:atopa5gpec.it)

Codice fiscale: 051605200820

Numero REA: PA — 238774

Data atto di costituzione: 30/12/2002

**Procedura in corso: liquidazione**

Soggetto liquidatore: Dott. Norata Giuseppe

Indirizzo PEC: [gnorata@kalliope.it](mailto:gnorata@kalliope.it)

Misura della partecipazione del Comune: 0,95%.

### 4) GAL ISC MADONIE

Forma Giuridica: Associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro delle persone giuridiche private;

Sede Legale: Castellana Sicula (PA) nel viale del Risorgimento 13/b

Indirizzo PEC:

Codice Fiscale: 91006220825

Quota di partecipazione al fondo sociale 1,20%;

Costituzione CDA: 08/02/2018

Presidente - CDA: Migliazzo Francesco Paolo

**Stato attività: attiva**

### - ESCO E PALERMO SOC. CONS. A.R.L.

Forma Giuridica. Società Consortile

Sede Legale: Palermo nella via Roma, 19

Commissario Liquidatore: Dott. Brancato Mario

Quota di partecipazione del comune: 0,96%;

**Procedura in corso: liquidazione**



# COMUNE DI GRATTERI

## Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00550180822

Piazza Monumento, 4 - 90010 Gratteri (PA) – tel. 0921429214 – telefax 0921429592

### UFFICIO MONOCRATICO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 14 del 20/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2022

Il sottoscritto Giuseppe Pennavaria Revisore Unico nominato con delibera dell'organo Consiliare n. 36 del 25/08/2023;

#### Premesso che:

in data 20/12/2023 mi è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, predisposta dall'Area Economico-Finanziaria dell'Ente, avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle Società Partecipate Pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Ricognizione Partecipate possedute al 31/12/2022"

#### Rilevato

che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

#### Preso atto

dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non

essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art.20, comma 4, del TUSP con delibera n.103 Del 15/12/2022 avente per oggetto "Revisione ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021;

Visto l'esito della Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Gratteri così come risultante dall'Allegato alla proposta di deliberazione consiliare, - Relazione -Revisione ordinaria società partecipate- e relative schede di raccolta informazioni, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



Nome partecipata	codice fiscale partecipata	quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Not e
Agenzia per l'energia sostenibile della Provincia Regionale di Palermo Società Consortile a r.l. in liquidazione	05838720828	1%	Liquidazione volontaria	
Ecologia ed Ambiente S.p.a.	05160520820	0.96%	Liquidazione volontaria	
So.Svi.Ma Spa	04533490829	1.22%	Attiva	
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est Società Consortile per azioni	06258150827	0,575%	Attiva	
ENTI STRUMENTALI				
GRUPPO AZIONE LOCALE ISC MADONIE		1.20%		

Preso Atto del parere favorevole ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente II Settore Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Teresa Purpura in data 19/12/2023 alla regolarità tecnica;

Preso Atto del parere favorevole ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti esprime, limitatamente alle proprie competenze,

#### PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare circa la "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. Ricognizione Partecipazioni possedute al 31.12.2022.

#### INVITA L'ENTE

- A monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;



- **A verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **A vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **A inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Li 20/12/2023

Il Revisore Unico dei Conti



**IL PRESIDENTE**

**f.to Geom. Angelo Michele Curcio**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**f.to Sofia Cimino**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Santo Ciccarelli**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Responsabile dell'Albo

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 4 GEN 2024  
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).  
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 5 Reg. Pub.);

F.to Il Responsabile dell'Albo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente è divenuta esecutiva il 28.12.2023
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE